



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

I Reparto - SM - Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri

N. 000004-109/M6-1 di prot.

Roma, 14 dicembre 2021

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI AFFERENTI ALLA FERMA VOLONTARIA.

AMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE PER I MILITARI IN FERMA "ASSENTI INGIUSTIFICATI" O "SOSPESI DAL DIRITTO DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA".

A **COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO**
COMANDO DI CORPO (COMPRESO) **LORO SEDI**

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA DIFESA **ROMA**
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO CARABINIERI **CHIETI**
SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO - UFFICIO T.E.A. - UFFICIO MATRICOLA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- b. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare";
- c. Art. 9-quinquies "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico" del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87), inserito dall'art. 1 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165);
- d. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2021 "Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale";
- e. Art. 4-ter del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76), introdotto dall'art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";
- f. Disposizioni n. M_D-SSMD-185892 in data 12 ottobre 2021 dello Stato Maggiore della Difesa "Adempimenti e le indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della Certificazione verde";
- g. Circolare n. M_D-GMIL-REG2021-0454904 in data 14 ottobre 2021 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare "Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica";
- h. Circolari n. 1/1/2-8-2021, n. 83/113-1-2020 e n. 1/1/2-16-2021 in data rispettivamente 21 ottobre, 27 novembre e 9 dicembre 2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- i. Direttiva n. M_D-SSMD-REG2021-0228670 in data 10 dicembre 2021 dello Stato Maggiore della Difesa "Adempimenti e indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria".

Seguito circolare n. 000004-109/M2-1 in data 26 aprile 2021.

1. L'art. 9-quinquies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, nell'estendere, dal 15 ottobre 2021, al personale dell'Arma dei Carabinieri l'obbligo di avere al seguito il c.d. *green-pass* per accedere ai luoghi di lavoro, prevede, altresì, che i militari privi del citato documento (senza alcuna distinzione circa la posizione di stato giuridico) siano considerati *assenti ingiustificati* e, nei giorni di assenza, non destinatari di "retribuzione [e] altro compenso o emolumento, comunque denominati". Al riguardo:
 - il Presidente del Consiglio dei Ministri, con le successive linee guida in **rif. d.** - oggetto di disposizioni di dettaglio diramate da SMD e MD - DGPM con le circolari in **rif. f.** e **g.** - ha precisato che, per le giornate di assenza ingiustificata, ai lavoratori si applica anche un'equivalente perdita di anzianità di servizio;
 - l'art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 ha poi esteso, dal prossimo 15 dicembre e per 6 mesi (salvo proroghe), l'obbligo vaccinale anche al personale del comparto difesa, sicurezza e

soccorso pubblico, che, qualora inottemperante, sarà “sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa”, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, pur permanendo la correlata mancanza di “retribuzione [e] altro compenso o emolumento, comunque denominati” e la connessa perdita di anzianità di servizio (direttiva SMD in rif. i.).

2. In tale quadro, per i militari “in ferma dell’Arma dei Carabinieri”, rileva il contenuto dell’art. 948 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte in cui subordina il relativo passaggio in “servizio permanente” all’indispensabile, concreta sussistenza del requisito della meritevolezza, la cui valutazione presuppone necessariamente l’effettivo completamento del quadriennio di ferma contratto. Ne consegue che gli interessati potranno essere valutati per l’ammissione al “servizio permanente”:
 - allo scadere del 4° anno *calendariale* dall’inizio della ferma, qualora mai incorsi in *assenze ingiustificate / sospensioni*¹;
 - dal momento in cui avranno maturato 4 anni di servizio *effettivamente prestato*, se incorsi in periodi di *assenza ingiustificate / sospensione*, che determineranno una corrispondente dilazione del raggiungimento del 4° anno *calendariale*².
3. Per quanto sopra, i Comandi di Corpo in indirizzo, con riferimento al personale che si trovi nella posizione di *ferma volontaria* tra il 15 ottobre 2021 e il termine del periodo di vigenza dell’obbligo vaccinale e di esibizione del *green pass* sul luogo di lavoro:
 - informeranno³ immediatamente coloro i quali già siano incorsi in *assenze ingiustificate / sospensioni* e tempestivamente⁴ chi vi dovesse incorrere in futuro del fatto che “i giorni di assenza ingiustificata di cui all’art. 9-quinquies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87), introdotto dall’art. 1 del Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165), e quelli di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa di cui all’art. 4-ter del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76), introdotto dall’art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, comportano una detrazione di anzianità di servizio di pari durata e non concorrono alla maturazione del periodo di ferma volontaria funzionale all’avvio delle procedure tese alla valutazione per l’ammissione al servizio permanente. Il termine del quadriennio di ferma - senza alcuna ulteriore comunicazione - verrà conseguentemente posticipato, rispetto alla data originariamente prevista all’incorporamento nell’Arma dei Carabinieri, di un periodo corrispondente ai giorni di ‘assenza ingiustificata / sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa’ che saranno complessivamente maturati”;
 - verificheranno preventivamente, alla scadenza del quadriennio di ferma *calendariale* e prima dell’avvio delle procedure per l’ammissione al servizio permanente⁵, se gli interessati siano incorsi in *assenze ingiustificate / sospensioni*, provvedendo, all’occorrenza, a posticipare autonomamente l’iter indicato alla nuova scadenza del periodo di ferma (da individuare secondo i criteri richiamati), nonché a inoltrare celermente ai competenti Uffici del Personale del Comando Generale una motivata proposta per l’equivalente *detrazione dell’anzianità nel grado*⁶.

d’ordine

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. D. Mario Cinque)



¹ Disciplina analoga a quella precedente all’entrata in vigore dell’obbligo del *green-pass* / vaccinale.

² Tanti giorni quanti risulteranno quelli di *assenza ingiustificata / sospensione* maturati.

³ Con data certa e documentata, attraverso formale comunicazione da trattenere agli atti.

⁴ Dal primo giorno di *assenza ingiustificata / sospensione*.

⁵ A prescindere da eventuali, ulteriori comunicazioni già trasmesse superiormente, tra cui i riepiloghi del Comandante di Corpo in ordine alle giornate di *assenza ingiustificata* o *sospensione* (cfr. l’All. “A” al foglio n. 1/1/2-8-2021 in data 21 ottobre 2021 e l’All. “M” al foglio n. 1/1/2-16-2021 in data 9 dicembre 2021 dell’Ufficio Antinfortunistica e Ambiente).

⁶ Alla proposta saranno allegati tutti i provvedimenti di *riepilogo delle giornate di assenza ingiustificata / sospensione* emessi dal Comandante di Corpo. Nel successivo provvedimento di ammissione / non ammissione al servizio permanente si darà atto della nuova scadenza del periodo di ferma, calcolato sulla base della detrazione di anzianità nel grado determinata dal Comando Generale (*ruolo Appuntati e Carabinieri*) o dalla Direzione Generale per il Personale Militare (*ruolo Ispettori*).